

Codice DB1416

D.D. 30 agosto 2010, n. 2256

Legge regionale 10.02.2009, n. 4. Ditta Societa' Agricola La Primula s.r.l. Comune: S. Bernardino Verbanò (VB). Localita': Ompio. Tipo di intervento: taglio piante di alto fusto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4, la Ditta Soc. Agr. La Primula S.r.l., con sede in via Dante, 67 – Gozzano (NO) - ad effettuare il taglio di circa n. 150 piante d'alto fusto di abete rosso radicate in Comune di San Bernardino Verbanò (VB) – località Ompio, sui terreni censiti al N.C.T. al foglio n. 16, mappali n. 2 e 3 di proprietà della Soc. Agr. La Primula S.r.l. di Gozzano.

L'utilizzazione avverrà subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il taglio dovrà essere del tipo a buche di forma circolare oppure a strisce, dove il raggio della buca o la larghezza della striscia dovranno al massimo essere pari all'altezza della pianta più alta in esse presenti; la lunghezza della striscia potrà invece essere pari a due volte l'altezza della pianta più alta in essa presente;
2. le piante interessate dal taglio dovranno essere esclusivamente quelle d'alto fusto della specie di Abete rosso (150 soggetti) che saranno individuate dal tecnico incaricato, secondo le modalità indicate nella relazione tecnica agli atti del Settore;
3. dovranno essere preservate dal taglio tutte le latifoglie, ad eccezione di eventuali piante di castagno che si trovano in precarie condizioni fisiologiche e di stabilità;
4. l'utilizzazione dovrà essere condotta nell'osservanza delle norme tecniche e selvicolturali dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale attualmente vigenti in Provincia di Novara e del Verbanò Cusio Ossola, nonché delle norme di imminente entrata in vigore;
5. le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere condotte con cura, allo scopo di evitare danni alla rinnovazione presente e alle piante che rimarranno a dotazione del bosco;
6. per prevenire eventuali incendi boschivi, tutta la ramaglia ed i residui della lavorazione dovranno essere allontanati dalla superficie di intervento; in alternativa, potranno essere accumulati in piccole cataste negli spazi vuoti e improduttivi del popolamento, comunque lontano da strade e da corsi d'acqua;
7. le operazioni di taglio ed esbosco del materiale legnoso dovranno essere portate a termine entro due anni dalla data della presente Determina Dirigenziale, pena la decadenza del medesimo provvedimento.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Dirigente
Franco Licini